



AEROPORTO DI GORIZIA
Amedeo Duca d'Aosta

IA

DISCIPLINARE PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ELENCHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI

AEROPORTO AMEDEO DUCA D’AOSTA DI GORIZIA SOCIETA’ CONSORTILE R.L.

34170 GORIZIA – Viale Trieste n. 300

Codice fiscale e Partita Iva 01043080314 -

tel. +39 349 6148529 - info@aeroportogorizia.it - segreteria@aeroportogorizia.it - aeroportoadagorizia@pec.it

Art. 1 Oggetto

Il presente disciplinare regola l'iscrizione all'Elenco degli Operatori Economici per l'affidamento di appalti dei Lavori DI Aeroporto Amedeo Duca d'Aosta di Gorizia società consortile per azioni (d'ora in avanti anche "ADA").

L'Elenco è diviso per categorie di lavori e classifiche di importo.

L'Elenco ha durata annuale, pertanto sarà possibile per l'Operatore Economico interessato presentare domanda d'iscrizione dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico di costituzione dell'elenco degli operatori.

Gli operatori economici hanno la possibilità di presentare in ogni momento istanza di nuova iscrizione che sarà valutata, ai fini dell'inserimento nell'elenco di appartenenza, in occasione del primo aggiornamento utile (o revisione).

Gli importi indicati nel presente Disciplinare sono al netto di IVA.

Il presente Disciplinare è stato redatto sulla base del regolamento approvato con Delibera di del Consiglio di Amministrazione n.

Art. 2 Campo di applicazione

L'Elenco sarà utilizzato per individuare gli Operatori economici qualificati da interpellare per l'affidamento di appalti dei Lavori di cui alla fasce d'importo degli articoli 50 e 76 del D.Lgs 36/2023 e per le procedure relative ad interventi di urgenza o somma urgenza di cui all'art. 140 del D.Lgs 36/2023.

Art. 3 Soggetti ammessi

1. Possono essere ammessi all'iscrizione gli Operatori Economici come definiti alla lettera l) articolo 1, comma 1, dell'allegato I.1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con le limitazioni di cui al comma 3 del presente articolo, che offrono sul mercato la realizzazione di lavori.

2. In particolare, rientrano tra gli operatori economici di cui al comma 1 per la realizzazione dei lavori:
 - a. Gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
 - b. I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della Legge 25.06.1909, n. 422, e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14.12.1947, n. 1577, e s.m.i. ed i consorzi tra imprese artigiane di cui alla Legge 08.08.1985, n. 443;
 - c. I consorzi stabili, costituiti anche in forma di Società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
 - d. Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
 - e. I soggetti temporaneamente riuniti - Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 68 del Codice. Sono ammessi all'iscrizione nell'Elenco sotto tale forma giuridica, gli operatori formalmente costituiti in una delle predette forme di raggruppamento, alla data di presentazione della domanda, tale condizione dovrà avere una durata minima pari a quella del medesimo Elenco (durata annuale).

Art. 4 Requisiti per l'iscrizione

1. Ai fini dell'inserimento nell'Elenco, gli operatori economici interessati devono essere in possesso di requisiti di ordine generale e di requisiti di ordine speciale. ADA si riserva di adeguare e/o modificare in qualunque momento i requisiti richiesti. Il mancato possesso anche di solo uno dei requisiti richiesti, siano essi di carattere generale o speciale, comporta la non iscrizione ovvero la cancellazione del soggetto dall'Elenco.

2. Per l'ammissione all'Elenco gli Operatori Economici devono dichiarare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. il possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:

a) Requisiti di ordine generale:

- L'Operatore Economico deve dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalle procedure di affidamento di cui all'art. 94 e ss. del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
- Il possesso dei requisiti di ordine generale viene dichiarato dall'operatore economico con la compilazione della "Domanda di iscrizione all'Elenco" (Allegato A).

b) Requisiti di idoneità professionale

- L'Operatore Economico deve dichiarare di essere iscritto nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato a norma dell'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
- Il possesso dei requisiti di idoneità professionale viene dichiarato dall'operatore economico con la compilazione della "Domanda di iscrizione all'Elenco" (Allegato A).

3. Per l'ammissione all'Elenco, gli operatori devono dichiarare il possesso di adeguata capacità economico- finanziaria e capacità tecnico-professionale per le tipologie di appalti e classifiche di importo in cui si richiede l'iscrizione, secondo le seguenti specifiche:

a) **Per classe di importo inferiore a € 150.000,00**, essere in possesso dell'Attestazione S.O.A. per le relative categorie e classifiche di lavorazioni per le quali sono interessati a partecipare oppure, in caso di mancanza della S.O.A., dei seguenti requisiti di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., in relazione alle singole categorie per cui richiede l'iscrizione, mediante dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. (Allegato B), e nello specifico di:

- Di aver eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di richiesta di iscrizione, lavori analoghi a quelli della categoria per cui si richiede l'iscrizione.
- Di avere sostenuto un costo complessivo, per il personale dipendente, non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco (in caso di presenza di personale dipendente).

- Di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica.
 - Il possesso di adeguata capacità economico- finanziaria e capacità tecnico professionale del presente punto viene dichiarato dall'operatore economico con la compilazione della "Domanda di iscrizione all'Elenco".
- b) **Per classe di importo > € 150.000,00** di essere in possesso dell'attestazione S.O.A. per le relative categorie e classifiche di importo per le quali sono interessati a partecipare. Il possesso dell'attestazione S.O.A. del presente punto viene dichiarato dall'operatore economico con la compilazione della "Domanda di iscrizione all'Elenco" (Allegato C).
- f. Per l'ammissione è infine richiesta la preventiva iscrizione quale operatore economico al portale eAppaltiFVG (www.eppalti.regione.fvg.it), in coerenza con la domanda e le qualifiche ivi dichiarate.

Art. 5 Modalità di presentazione delle istanze di iscrizione

1. La domanda di iscrizione ed i relativi allegati, redatti in lingua italiana, dovranno essere compilati, salvati e correttamente rinominati aggiungendo al nome dell'allegato il nome dell'operatore, (Es. **Allegato A Nome operatore**) utilizzando i file scaricabili (Allegato A, Allegato B, Allegato C, Allegato D, Patto di integrità e Informativa privacy), pubblicati all'atto dell'avviso pubblico di costituzione dell'elenco degli operatori. La domanda ed i relativi allegati dovranno essere firmati digitalmente col formato **p7m** inviati all'ente in formato digitale tramite PEC secondo le istruzioni sotto riportate:
Indirizzo (PEC) riportando nell'oggetto la seguente dicitura: **"Manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di operatori economici per l'affidamento di appalti dei lavori, ai sensi degli artt. 50, 76 e 140 del d.lgs 36/2023 e s.m.i."**
2. Tutte le domande di iscrizione presentate incomplete, in forma diversa (ad es. cartacea, con oggetto diverso da quello sopra indicato, ecc.) come indicato nel precedente comma saranno escluse direttamente.

3. Ai fini della registrazione, della richiesta di iscrizione all'Elenco e del mantenimento della medesima, gli operatori economici dovranno indicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), presso il quale saranno inviate tutte le comunicazioni dell'Ente relative alla tenuta dell'Elenco.
4. L'elenco, non appena costituito, comprensivo dei nominativi degli operatori iscritti, è pubblicato sul sito web della stazione appaltante nella sottosezione dedicata all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", "Bandi di gara e contratti", "ALBO FORNITORI", in versione criptata e secondo un ordine alfabetico al fine di evitare di rendere noto agli operatori l'ordine effettivo di inserimento nello stesso e quindi di poter prevedere l'ordine degli operatori da invitare di volta in volta alle procedure, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 2, lett. b) del d.lgs. 36/2023 (differimento del diritto di accesso all'elenco dei soggetti invitati a presentare offerta fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime, nonché il relativo divieto di comunicazione).

Art. 6 Inserimento nell'elenco e durata iscrizione

1. L'apertura delle iscrizioni all'Albo Fornitori fa seguito alla data di pubblicazione dell'Avviso.
2. L'elenco diventa effettivo a partire dalla data di pubblicazione dell'elenco definitivo sul Profilo del Committente, nella sottosezione dedicata all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", "Bandi di gara e contratti", "ALBO FORNITORI".
3. ADA procede alla verifica della completezza e correttezza della domanda di iscrizione presentata, secondo l'ordine progressivo di ricezione.
4. Qualora la domanda presentata risulti incompleta o non esaustiva non verrà presa in considerazione.
5. L'iscrizione comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente disciplinare e nel Regolamento e nelle sue eventuali integrazioni e modificazioni.

6. L'iscrizione ha durata annuale a decorrere dalla pubblicazione dell'elenco, salvo non intervenga provvedimento di cancellazione o sospensione degli operatori economici, secondo le modalità di cui al Regolamento.
- g. Gli operatori economici iscritti all'elenco potranno essere invitati alle procedure di gara da espletarsi da parte di ADA che avranno valore pari a quello della classe di iscrizione.

Art. 7 Obbligo di aggiornamento dei dati comunicati

E' fatto obbligo agli Operatori Economici iscritti di assicurare una tempestiva comunicazione di ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni, ed alle dichiarazioni già rese in sede di iscrizione, (Es. Indirizzo, P.I.V.A., Pec, composizione societaria, aggiornamento dei requisiti dichiarati ecc..).

- h. La comunicazione deve essere fatta entro 15 giorni dal verificarsi del fatto tramite PEC all'Indirizzo ... (PEC), in caso contrario, qualora in sede di verifica da parte di questi uffici, si dovessero accertare variazioni non comunicate si provvederà alla cancellazione dell'operatore dall'albo.

Art. 8 Verifica dei requisiti autodichiarati

I requisiti autodichiarati dall'Operatore Economico in sede di richiesta di iscrizione all'Elenco verranno verificati sempre nei confronti dell'affidatario nel corso delle procedure di selezione di volta in volta espletate per la stipulazione dei singoli contratti.

1. In ogni caso, ADA si riserva di verificare, a propria discrezione, in qualsiasi momento, anche a campione, quanto dichiarato dagli operatori economici richiedenti l'iscrizione all'Elenco in merito al possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco.
2. Per quanto riguarda la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché della qualificazione per l'esecuzione dei lavori pubblici dei soggetti in possesso di attestazione S.O.A., ADA provvederà direttamente alla verifica presso gli enti competenti di quanto dichiarato.

3. L'iscrizione nell'Elenco non esonera gli Operatori Economici dall'obbligo di allegare in sede di svolgimento delle specifiche procedure di affidamento, la documentazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti nella documentazione di gara.

Art. 9 Sospensione e cancellazione dall'elenco

1. ADA ha la facoltà di sospendere l'iscrizione degli operatori dall'Elenco nelle seguenti ipotesi:
 - a. Mancata tempestiva comunicazione della documentazione atta a verificare il permanere dei requisiti di iscrizione in caso di variazioni (Sospensione fino a nuovo aggiornamento dell'elenco);
 - b. Negligenza o inadempimento nell'esecuzione dei contratti affidati.
2. ADA ha altresì la facoltà di cancellare dall'elenco gli operatori nei seguenti casi:
 - a. Richiesta di cancellazione presentata dall'operatore economico interessato;
 - b. Perdita dei requisiti di iscrizione;
 - c. Grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da parte dell'appaltatore e/o grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni;
 - d. Presentazione di false dichiarazioni o falsa documentazioni, nelle procedure di gara e nei subappalti;
 - e. In tutti i casi in cui la normativa di riferimento prevede l'esclusione dai procedimenti di affidamento.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, ADA comunica l'avvio del procedimento, tramite PEC contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione. Durante tale termine l'iscrizione è sospesa e l'operatore economico non può essere invitato alle procedure di gara eventualmente bandite da ADA e/o alla stipula di contratti. Decorso tale termine, in mancanza di controdeduzioni valide, ADA adotta un

provvedimento motivato con cui dispone la sospensione o la cancellazione dell'iscrizione. Tale provvedimento è comunicato all'operatore tramite PEC.

4. Gli operatori economici cancellati dall'Elenco possono presentare una nuova domanda di iscrizione solo a seguito di avviso di aggiornamento dell'elenco.
5. Ai contratti in corso di esecuzione con l'operatore economico cancellato si applica la disciplina prevista dal codice in materia di risoluzione.

Art. 10 Affidamenti a operatori iscritti all'elenco

1. L'elenco sarà utilizzato da ADA dalla data della sua pubblicazione sul Profilo del Committente, nella sottosezione dedicata all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", "Bandi di gara e contratti", "ALBO FORNITORI".
2. L'Amministrazione procede all'utilizzo dell'elenco nel modo seguente:
 - a. Per procedure ad affidamento diretto, ai sensi della normativa vigente, per importi inferiori ad € 150.000,00 selezionando ai sensi della normativa vigente, l'operatore economico affidatario mediante individuazione diretta tra nel rispetto del principio della rotazione ai sensi dell'art. 49 del Codice, in base alle categorie e ai requisiti richiesti.
 - b. Per procedure ad invito, ai sensi della normativa vigente:
 - b.1. Per lavori d'importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiori a € 1.000.000,00, selezionando i cinque operatori economici da invitare nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del Codice, in base alle categorie e ai requisiti richiesti.
 - b.2. Per lavori d'importo pari o superiore a € 1.000.000,00 e inferiori alla soglia europea, selezionando i dieci operatori economici da invitare nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del Codice, in base alle categorie e ai requisiti richiesti.

- b.3. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante, a prescindere dall'importo dell'affidamento, di rivolgere l'invito a partecipare alla procedura negoziata a tutti gli operatori iscritti nell'elenco in base alle categorie e ai requisiti richiesti.

N.B. Gli importi sopraindicati saranno automaticamente adeguati ad eventuali aggiornamenti normativi.

3. L'Amministrazione al fine di garantire il rispetto dei principi comunitari in particolare, di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, provvederà:
- A posizionare in coda all'elenco l'operatore affidatario;
 - A posizionare in coda all'elenco gli operatori che non rispondono all'invito;
 - A posizionare in coda all'elenco gli operatori che se pure abbiano risposto all'invito non risultino aggiudicatari;
4. Resta salva la facoltà per ADA di ricorrere ad operatori economici non iscritti all'Elenco, ma individuati mediante apposite indagini di mercato, anche qualora vi sia un numero insufficiente di operatori iscritti nella categoria richiesta.
5. Si precisa che le procedure si svolgeranno sempre nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti, di quanto disciplinato dal "Regolamento per la formazione e la gestione degli elenchi degli operatori economici per l'affidamento di appalti di Lavori e Servizi anche attinenti all'Architettura e all'Ingegneria e di Forniture", approvato con Delibera n. ... del Consiglio di Amministrazione in data ... , nonché con modalità elettroniche secondo quanto previsto in particolare dall'art. 21, 22 e 25 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

Art. 11 Foro competente

AEROPORTO AMEDEO DUCA D'AOSTA DI GORIZIA SOCIETA' CONSORTILE R.L.

34170 GORIZIA – Viale Trieste n. 300

Codice fiscale e Partita Iva 01043080314 -

tel. +39 349 6148529 - info@aeroportogorizia.it - segreteria@aeroportogorizia.it - aeroportoadagorizia@pec.it

Le controversie relative all'applicazione del presente disciplinare e quelle relative all'iscrizione, sospensione o cancellazione dall'elenco sono di competenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia.

Art. 12 Quesiti e richiesta informazioni

Per eventuali richieste di chiarimenti e/o comunicazioni sulla procedura di iscrizione all'Elenco, gli Operatori Economici interessati potranno inviare una nota all'indirizzo mail: ... (ANCHE NON PEC)

Art. 13 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'operatore economico iscritto dovrà attenersi a tutte le disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed imporre ai propri subfornitori e subcontraenti di ottemperare ai medesimi obblighi.

Art. 14 Trattamento dati personali e informazioni commerciali

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE)2016/679, i dati personali forniti dagli Operatori per effetto del presente Regolamento verranno utilizzati da ADA per l'istituzione e la gestione dell'Elenco nonché per l'esperimento delle procedure di affidamento di appalti e per l'adempimento delle pratiche amministrativo-contabili derivanti dal rapporto contrattuale posto in essere con il soggetto aggiudicatario delle varie procedure di gara. Queste operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, per le finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.

2. I dati saranno raccolti e trattati dagli incaricati sia con strumenti informatici sia su supporto cartaceo e potranno, attraverso adeguato sistema di profilazione, essere consultati, modificati e/o integrati dai diretti interessati.
3. ADA si impegna a tutelare le esigenze di protezione dei segreti tecnici e commerciali degli operatori iscritti.
4. L'iscrizione richiede necessariamente che sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.

Art. 15 Pubblicità

1. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
2. Il presente disciplinare ed ogni sua eventuale modifica o integrazione sono pubblicati sul Profilo del committente al sito informatico <https://aeroportogorizia.it/> nella Sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti", "Albo Fornitori".
3. A seguito della sua pubblicazione tale disciplinare si intenderà conosciuto da tutti gli Operatori Economici iscritti.

Gorizia 02/04/2024

Il Responsabile del Servizio
Com.te Antonino Vivona